



**CITTA' METROPOLITANE, ROMA CAPITALE
E CITTA' METROPOLITANA DI ROMA.
IL PUNTO, ALLA LUCE DELLE MODIFICHE
APPORTATE DAL D.L. 188/2012**

STRUTTURA DI SUPPORTO AL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL LAZIO

NOVEMBRE 2012

IL DOSSIER E' OPERA DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL CAL DEL LAZIO

CAL@REGIONE.LAZIO.IT

COORDINAMENTO

LUIGI LUPO

HANNO COLLABORATO

ANTONIO DAMIANO

PATRIZIA ROTILIO

GIULIO SARDI

NOVEMBRE 2012

Testo aggiornato dell'art. 18 del D.L. 95/2012, conv. con modifiche dalla legge n. 135/2012, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 188/2012, attualmente -16.11.12- in fase di conversione

Art.18

Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio

In rosso le modifiche apportate dal d.l.188/2012

1. *A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative Citta' metropolitane, dal 1° gennaio 2014. La Citta' metropolitana di Milano comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza; la Citta' metropolitana di Firenze comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Prato e alla Provincia di Pistoia. La Provincia di Reggio Calabria e' soppressa, con contestuale istituzione della relativa Citta' metropolitana, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al rinnovo degli organi del Comune di Reggio Calabria a completamento della procedura di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.*

2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla citta' metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.

2-bis. Lo statuto della citta' metropolitana puo' prevedere, su proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in piu' comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, e' indetto un referendum tra tutti i cittadini

della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum è favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformità con il suo esito, **la regione provvede con legge** alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di regione. **Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comune di Roma Capitale.**

3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.

3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonché il presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della città metropolitana **entro il 30 settembre 2013**. La deliberazione di cui al primo periodo è adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui al comma 9.

~~3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana nel caso in cui lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalità di cui al comma 4, lettere b) e c), e comunque, fino alla data di cessazione del suo mandato.~~

3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della città metropolitana o, in mancanza, il 1° ottobre 2013.

4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del citato testo unico, lo statuto della città metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco metropolitano (6):

a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;

b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia;

c) **solo** nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al comma 2-bis e questa sia attuata, ai sensi del predetto comma, tramite il referendum e la legge regionale ovvero nel caso della Città metropolitana di Roma Capitale, sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. **Il consiglio metropolitano e' composto da non piu' di dieci componenti.**

6. **I componenti del consiglio metropolitano sono eletti:**

a) nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), tra i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale;

b) nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-bis. **L'elezione del Consiglio metropolitano ha luogo entro cinquanta giorni dalla proclamazione del sindaco del Comune capoluogo nel caso di cui al comma 4, lettera a), o, nel caso di cui al comma 4, lettere b) e c), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della Città metropolitana, il Sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.**

7. Alla città metropolitana sono attribuite:

a) le funzioni fondamentali delle province;

b) le seguenti funzioni fondamentali:

1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

3) mobilità e viabilità;

4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

b-bis) le funzioni diverse da quelle di cui alla lettera a), comunque spettanti alle Province alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

8. Alla città metropolitana spettano:

a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;

b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

9. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere entro tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis nonché lo statuto definitivo della città metropolitana (10):

a) regola l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;

b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento (11);

d) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;

e) può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

9-bis. In caso di mancata adozione dello statuto definitivo entro il termine di cui al comma 9, il Consiglio metropolitano è sciolto e viene nominato un Commissario, che provvede all'adozione dello statuto e all'amministrazione dell'ente sino alla proclamazione degli eletti conseguente alle elezioni da svolgersi, entro sei mesi dallo scioglimento, secondo le modalità stabilite, ai sensi dei commi 4 e 6, dallo statuto medesimo, che resta in vigore fino a diversa determinazione del nuovo Consiglio metropolitano. Si applicano le disposizioni dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

10. La titolarità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco è a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennità di funzione o gettoni di presenza.

11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai comuni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

11-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

Disposizioni relative alle città metropolitane (art. 18 del d.l. 95/2012, conv. con modifiche dalla legge n. 135/2012, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 188/2012, attualmente-16.11.12- in fase di conversione)

1 gennaio 2014: soppressione Province e contestuale istituzione delle relative città metropolitane (Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli)

**L'istituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria avverrà, invece, al termine della procedura di commissariamento (comma 1)*

Territorio della Città metropolitana coinciderà con quello della Provincia contestualmente soppressa, fermo restando il potere dei Comuni interessati di aderirvi o meno

(comma 2)

I futuri organi della Città metropolitana saranno

Consiglio metropolitano*

non più di 10 componenti

(comma 5)

Sindaco metropolitano**

può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri (comma 3)

**Viene a mancare, quindi, la Giunta*

*** La titolarità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco è a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennità di funzione o gettoni di presenza*

La Conferenza metropolitana* dovrà deliberare, entro il 30 settembre 2013, lo **Statuto provvisorio** della Città metropolitana

Quorum richiesto: 2/3 dei componenti e, comunque, voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della Provincia

**già operativa, della quale fanno parte tutti i sindaci dei comuni della provincia nonché il presidente della Provincia. La Conferenza metropolitana cesserà di esistere alla data di approvazione dello statuto provvisorio o, comunque, il 1 ottobre 2013 (commi 3 bis e quater)*

Lo Statuto provvisorio resterà in vigore fino all'approvazione dello **Statuto definitivo** (comma 3-bis, ultimo periodo) il quale potrà prevedere un'articolazione del territorio del comune capoluogo in più comuni (comma 2-bis)

In tale caso sulla proposta complessiva di Statuto si seguirà il seguente procedimento (comma 2-bis)

Acquisizione parere Regione entro 90 giorni dalla proposta

Indizione referendum tra tutti i cittadini della Città metropolitana da effettuarsi entro 180 giorni dalla approvazione dello Statuto definitivo

Conseguenze possibili nell'ambito di tale procedimento (comma 2-bis)

Se il **parere** della Regione è **favorevole** o **non viene reso**: non è necessario alcun quorum di partecipazione per la validità del referendum

Se il **parere** della Regione è **negativo**: **quorum** per la validità referendum è del **30 % degli aventi diritto**

Se l'esito del referendum è favorevole, la Regione, **entro 90 giorni**, provvede con **legge** alla revisione delle circoscrizioni territoriali della città metropolitana. Capoluogo di Regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di Regione.



Le disposizioni sin qui indicate sulla possibilità di ripartire il comune capoluogo in più comuni non si applicano a Roma Capitale. (comma 2-bis, ultimo periodo)



Sia lo Statuto provvisorio che lo Statuto definitivo potranno stabilire che il Sindaco metropolitano (comma 4)

Sia di diritto il sindaco del comune capoluogo

Sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della Provincia, ossia dagli amministratori locali e non più dagli elettori della provincia*
**art. 23, commi 16 e 17 d.l. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214*

Sia eletto a suffragio universale e diretto

Tale modalità si verifica qualora lo preveda lo statuto provvisorio e nel caso di Roma capitale

In tali casi, i **componenti del Consiglio metropolitano** sono eletti tra i sindaci ed i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi secondo le modalità stabilite per l'elezione del Consiglio provinciale (comma 6, lett. a)

In tal caso, i **componenti del Consiglio metropolitano** sono eletti a suffragio universale sulla base di collegi uninominali* (comma 6, lett. b)

**ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. 267/2000*

Entro 15 giorni dalla proclamazione dei consiglieri della Città metropolitana, il Sindaco metropolitano convoca il Consiglio metropolitano per il suo insediamento (comma 6-bis)

Entro sei mesi dalla prima convocazione, il Consiglio metropolitano adotta a **maggioranza assoluta** lo **Statuto definitivo**, previo parere dei comuni rientranti nell'area metropolitana, da esprimere entro tre mesi dalla proposta dello stesso (comma 9)

L'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni

Le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano

I rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la Città metropolitana può conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative proprie funzioni, col contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento


Le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento

Le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana

Sia lo Statuto provvisorio che lo Statuto definitivo dovranno disciplinare (comma 9)

Sia lo Statuto provvisorio che lo Statuto definitivo potranno disciplinare (comma 9)

Se il Consiglio metropolitano non adotta lo statuto definitivo entro sei mesi dalla prima convocazione, viene sciolto e nominato un **Commissario** che provvede all'adozione dello statuto e all'amministrazione dell'ente sino alla proclamazione degli eletti conseguente alle elezioni da svolgersi entro sei mesi dallo scioglimento (comma 9-bis)



La città metropolitana avrà
(comma 8)

```
graph LR; A[La città metropolitana avrà (comma 8)] --> B[Patrimonio e risorse umane e strumentali della Provincia soppressa, a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi]; A --> C[Risorse finanziarie di cui agli artt. 23 (fondo perequativo per le Province e Città metropolitane) e 24 (Sistema finanziario delle Città metropolitane) del d.lgs. 68/2011];
```

Patrimonio e risorse umane e strumentali della Provincia soppressa, a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi

Risorse finanziarie di cui agli artt. 23 (fondo perequativo per le Province e Città metropolitane) e 24 (Sistema finanziario delle Città metropolitane) del d.lgs. 68/2011

Indicazioni in ordine alla normativa relativa alle città metropolitane, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma, alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 188/2012

E' nell'alveo della profonda riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, realizzata con la legge costituzionale 3/2001, che si inserisce il riconoscimento costituzionale:

- delle Città metropolitane, quali enti territoriali costitutivi della Repubblica, ai sensi del novellato 114, 1° comma, Cost.;
- dello status di Capitale a Roma, ai sensi del medesimo art. 114 Cost., terzo comma, ove è stabilito che «*Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento*».

In attuazione delle suddette disposizioni costituzionali, il legislatore ordinario è intervenuto, nell'ambito della **legge 5 maggio 2009, n. 42**, recante “*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’art. 119 della Costituzione*”, ponendo, all’art. 23, una disciplina transitoria per la prima istituzione delle Città metropolitane e, all’art. 24, norme transitorie sull’ordinamento di Roma Capitale.

E' da porre in evidenza che in tale fase transitoria non è stato fatto richiamo a Roma nel novero delle città metropolitane da istituire, di cui all’art. 23, c. 2, certamente per non produrre sovrapposizioni con la prima normativa concernente l’ordinamento della Capitale¹.

Nel contempo, però, il legislatore, disponendo anche per l’avvenire, si è preoccupato non solo di disciplinare provvisoriamente l’ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale, ma anche di regolare la trasformazione di essa in Roma Città metropolitana, stabilendo, al comma 9 dell’art. 24, che «*a seguito dell’attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall’istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale*».

Inoltre, al successivo comma 10, ha previsto che anche alla costituenda città metropolitana di Roma capitale si applicassero diverse norme contenute nel citato art. 23, e che essa continuasse a svolgere le speciali funzioni di cui allo stesso art. 24, in aggiunta alle funzioni proprie della città metropolitana².

¹ In tal senso C. Tucciarelli “Federalismo fiscale, ma non solo: la legge n. 42 del 2009” in “il Federalismo fiscale” commento alla legge 42 del 2009” AA.VV., pag. 29.

² Cfr. G. Fontana voce “Roma Capitale” in Digesto di Sistema Leggi d’Italia, pag 10.

Le suddette disposizioni, commi 9 e 10 dell'art. 24, sono state, invece, abrogate insieme all'intero art. 23, dal D.L. 95/2012, modificato in sede di conversione nella *legge 7 agosto 2012, n. 135*, che, come si vedrà di seguito, all'art. 18 ha posto la nuova disciplina relativa all'istituzione delle città metropolitane e che, nel suo testo da ultimo modificato dal D.L. 188/2012, contiene specifiche previsioni sia per il Comune di Roma Capitale che per la Città metropolitana di Roma Capitale.

L'art. 24 della legge 42 configura Roma capitale come "ente territoriale", individuandone i confini con quelli del Comune di Roma.

Roma capitale è inoltre un "ente speciale" potendo disporre di speciale autonomia sia statutaria, che amministrativa e finanziaria, nei limiti previsti dalla Costituzione. Ciò trova il suo fondamento e la sua finalità nella specialità delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere in qualità di sede degli organi costituzionali e delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri in essa presenti presso la Repubblica italiana, lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali. (c.2).

Il terzo comma della disposizione normativa specifica le numerose funzioni amministrative attribuite all'ente territoriale, che si aggiungono a quelle già riconosciute al Comune di Roma, in particolare:

- a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;
- b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
- c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
- d) edilizia pubblica e privata;
- e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;
- f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
- g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

Le nuove funzioni amministrative che la legge 42/2009 attribuisce a Roma capitale comprendono già in tutto o in parte, le funzioni fondamentali tipiche che la stessa legge riconosce alle città metropolitane, e sono, in ogni caso, per quantità e qualità più incisive e pregnanti rispetto a quelle previste per le città metropolitane dall'art. 23, c.6, lett. f),³ individuate nella pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali, nella strutturazione dei sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e nella promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

³ Cfr. G. Fontana op. cit., pag. 10.

L'esercizio delle suddette funzioni deve essere disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di "Assemblea capitolina", nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale (c. 4).

La delega per la disciplina dell'ordinamento transitorio di Roma capitale, prevista dall'art. 24 della legge 42/2009, è stata successivamente attuata con due decreti legislativi :

- il *d.lgs. 17 settembre 2010, n. 156*, limitatamente alla disciplina degli organi di governo di Roma capitale, individuati nell'Assemblea capitolina, nella Giunta capitolina e nel Sindaco;
- il *d.lgs. 18 aprile 2012, n. 61*, per la disciplina transitoria, fino all'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, delle funzioni amministrative già conferite al nuovo ente dalla legge delega con l'art. 24, c. 3, e che vengono ad essere "specificate"⁴.

Il d.lgs. 61/2012 ha, inoltre, individuato altre funzioni amministrative, da conferire a Roma capitale, concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio della stessa ma appartenenti allo Stato.

Roma capitale concorre inoltre, insieme al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alla Regione Lazio, anche in tema di politiche ed attività di tutela, pianificazione, valorizzazione e vigilanza sui beni paesaggistici, nonché nella individuazione delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale stessa.

Ulteriori conferimenti concernono le funzioni in materia di turismo, per le quali Roma capitale può avvalersi anche degli uffici statali per la promozione turistica all'estero, e di fiere, nonché di protezione civile, con l'attribuzione delle funzioni amministrative inerenti l'emanazione di specifiche ordinanze.

Infine, lo stesso decreto, ha previsto l'istituzione di un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza Unificata, il cui scopo è quello di assicurare il "raccordo istituzionale" tra Roma capitale, Stato, Regione Lazio e Provincia di Roma, nonché l'istituzione della Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale.⁵

⁴ La successiva "specificazione" delle funzioni già conferite dall'art. 24, c. 3, della legge 42/2009 è stata prevista dal comma 5 dello stesso articolo.

⁵ "con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul

E' nell'ambito del *decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012* (c.d."spending review"), recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", successivamente modificato in sede di conversione nella *legge 7 agosto 2012 , n. 135*, che viene introdotta la **nuova disciplina delle città metropolitane**, con la contestuale abrogazione delle discipline vigenti di cui al Testo Unico degli enti locali (artt. 22 e 23) e, come anticipato, di cui alla legge 42/2009 (artt. 23 e 24, commi 9 e 10).

L'art. 18 della spending review, infatti, dispone l'istituzione in via diretta delle città metropolitane, superando la complessa procedura prevista dall'art. 23 della legge 42/2009, ed in particolare sottraendo alla disponibilità del comune capoluogo e della provincia interessati (art. 23, c. 2) quella facoltà di scelta di proporle l'istituzione che "*ha rappresentato ostacolo alla creazione di questo ente costituzionale*"⁶.

E'qui importante rilevare che l'art. 18, al comma 1, ricomprende Roma nell'elenco con il quale sono identificate le città metropolitane che, alla data del 1° gennaio 2014, verranno istituite in concomitanza con la soppressione delle relative amministrazioni provinciali. La norma, inoltre, dispone l'abrogazione dei commi 9, e 10 della legge 42/2009, disposizioni che, come visto, esprimevano la volontà del legislatore di traslare la prima disciplina dettata per Roma capitale alla città metropolitana di Roma, una volta che questa fosse istituita.

Pertanto, anche la città metropolitana di Roma sarà quindi soggetta alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 95/2012, come convertito dalla L. 135/2012, seppure con le specifiche deroghe e particolarità disposte successivamente con il decreto legge 188/2012, attualmente in attesa di conversione, e che sono di seguito evidenziate:

- la norma che stabilisce che per il Comune di Roma capitale non possano essere applicate le disposizioni relative alla possibilità che lo statuto della città metropolitana possa prevedere una articolazione del territorio del comune capoluogo in più comuni;
- la norma che stabilisce che nella Città metropolitana di Roma capitale il Sindaco metropolitano possa **in ogni caso** essere eletto a suffragio universale e diretto secondo il sistema di cui agli articoli 74 e 75 del TUEL (nel testo vigente)- mentre per le altre Città metropolitane ciò è consentito solo nel caso

patrimonio storico e artistico presente in Roma", in funzione dell'obiettivo di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici.

⁶ Così D. Servetti "D.L. n. 95/2012 – Soppressione e accorpamento delle province e istituzione ex lege delle città metropolitane: le novità del decreto legge sulla c.d. spending review"- in *Diritti Regionali*, pag. 5.

in cui lo Statuto preveda una articolazione del territorio del comune capoluogo in più comuni ⁷ -.

La “nuova” città metropolitana è configurata come ente di secondo livello che acquisisce l’estensione territoriale della Provincia, ma rispetto alla precedente disciplina, di cui all’art. 23 della l. 42/2009, ove il comune capoluogo era posto alla base della costituenda città metropolitana e i comuni della provincia potevano decidere di aderirvi, ora, al contrario, i comuni interessati possono solo decidere di uscirne.

Sono organi della Città metropolitana (art. 18, c. 3) il Sindaco metropolitano ed il Consiglio metropolitano, per il quale rimane ferma l’elezione di secondo grado, sul modello della “nuova” provincia⁸, venendo anche a scomparire l’organo Giunta.

Il legislatore indica quindi tre modelli di scelta - da parte dello Statuto della c.m. - del sindaco metropolitano e ciò incide anche sulle modalità di elezione dei componenti del consiglio metropolitano :

- nei casi in cui il sindaco metropolitano sia di diritto quello del capoluogo di Provincia o sia eletto secondo le modalità stabilite per l’elezione del Presidente della Provincia, si procede ad eleggere il consiglio metropolitano secondo le modalità stabilite per l’elezione del consiglio provinciale;

- nei casi in cui il capoluogo sia diviso in più comuni (c. 2-bis) ovvero per il Comune di Roma capitale (come ora previsto dal decreto 188/2012), e quindi il Sindaco sia eletto a suffragio universale e diretto, si procede all’elezione del Consiglio metropolitano secondo il sistema previsto dagli artt. 74 e 75 del T.U.E.L. nel testo vigente, cioè sulla base di collegi uninominali.

⁷ Si comprende chiaramente come tali eccezioni siano motivate dalla necessità di distinguere la Città di Roma da quella delle altre città metropolitane. Infatti, in particolare l’opportunità di procedere all’articolazione territoriale del Comune capoluogo della città metropolitana non è applicabile a Roma Capitale “*in quanto la previsione di Roma Capitale contenuta nell’articolo 114, terzo comma, della Costituzione, quale ente territoriale <<speciale>> impedisce qualsiasi pregiudizio alla sua integrità*”. Così il documento del Dipartimento per le riforme istituzionali “Le Province- Istruzioni per l’uso.

⁸ Il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 2012, (sul quale pende il giudizio di legittimità costituzionale) ha previsto tra le diverse misure volte al contenimento della spesa pubblica, una profonda riforma del sistema delle province (art. 23, commi 14-21). Ad esse sono affidate esclusivamente funzioni di indirizzo politico e di coordinamento. Inoltre, il decreto-legge dispone la riduzione del numero dei consiglieri provinciali e la loro elezione da parte dei consigli comunali. Sia il consiglio provinciale che il presidente della provincia sono configurati – a differenza degli altri enti indicati dall’art. 114 Cost. – come organi ad elezione indiretta, eletto il primo dagli organi elettivi dei comuni ricadenti nel territorio della provincia e il secondo dal consiglio provinciale stesso tra i suoi componenti. Tali organi durano in carica cinque anni e le modalità di elezione del consiglio provinciale, composto da non più di dieci membri, e del presidente della provincia sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012.

Come da ultimo stabilito dal D.L. 188/2012, il numero dei componenti del Consiglio metropolitano non può essere superiore a dieci (mentre il comma 5 del D.L. 95 ne prevedeva 16 a fronte di una popolazione superiore a 3 milioni di abitanti e 12 nei casi di popolazione residente compresa tra 800 mila e 3 milioni di abitanti).

L'art. 18, c. 3-bis, ha disposto l'istituzione di un organo provvisorio, la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci del territorio della provincia destinata a divenire città metropolitana nonché dal presidente della provincia .

Alla Conferenza è affidato il compito di elaborare e deliberare lo statuto (provvisorio) della città metropolitana, ora perentoriamente entro il 30 settembre 2013. La Conferenza cesserà di esistere alla data di approvazione dello statuto stesso o comunque il 1° ottobre 2013. (come ora stabilito dal D.L. 188).

Lo statuto "definitivo" dovrà invece essere adottato dal Consiglio metropolitano entro sei mesi dalla prima convocazione (c. 9) e, come previsto dal nuovo comma 9-bis introdotto dal D.L. 188, in caso di mancata adozione entro tale termine saranno disposti il suo scioglimento e la nomina di un Commissario, che dovrà provvedere all'adozione dello statuto e all'amministrazione dell'ente sino alle nuove elezioni, da svolgersi entro sei mesi dallo scioglimento.

Riguardo, infine, alle funzioni attribuite alla città metropolitana, ai sensi del comma 7 dell'art. 18, essa da una parte mantiene le funzioni fondamentali della Provincia⁹ ed ora (con il D.L. 188/2012) anche quelle (non individuate quali fondamentali) comunque "spettanti alle Province all'entrata in vigore del D.L. 95/2012" (c.7, lett. b-bis); dall'altra, assume le funzioni peculiari del governo metropolitano, cioè ulteriori funzioni fondamentali¹⁰, ferma restando la possibilità, da parte dello Stato e dalla

⁹ Si tratta delle funzioni di cui all' art. 17, c. 10, del medesimo D.L. 95/2012:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado “;

nonché quelle di cui alla art. 17, c. 11:” Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione”.

Inoltre si evidenzia che il D.L. 188/2012 inserendo nell'art. 17 del D.L. 95 il c.10-bis., ha stabilito che: *“Nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le Regioni con propria legge trasferiscono ai Comuni le funzioni già conferite alle Province dalla normativa vigente salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, tali funzioni siano acquisite dalle Regioni medesime. In caso di trasferimento delle funzioni ai sensi del primo periodo, sono altresì trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali. Nelle more di quanto previsto dal primo periodo le funzioni restano conferite alle Province.”*

¹⁰ Si tratta delle funzioni fondamentali di cui all'art. 18 c.7, lett. b):

1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

Regione, del conferimento di ancora ulteriori funzioni, ai sensi dell'art.118, comma 1, della Costituzione.

-
- 2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
 - 3) mobilità e viabilità;
 - 4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.